

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 555 DEL 01/04/2026

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE CON LA SCUOLA PSICOTERAPIA INTEGRATA, “SPI” CON SEDE LEGALE E OPERATIVA A BERGAMO E SEDI OPERATIVE ANCHE A SEVESO E MILANO, PER TIROCINI IN ATTIVITÀ PRATICA DI PSICOTERAPIA.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 607/26

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

La Scuola di Psicoterapia Integrata s.r.l. “SPI”, con sede legale e operativa a Bergamo, in via G. Camozzi 111, e sedi operative anche a Seveso e Milano, ha chiesto, con nota agli atti, la stipula di una Convenzione per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in psicoterapia a favore dei propri iscritti, ai sensi dell’art. 35 della Legge n. 56/89.

A tal proposito, si prende atto che:

- l’art. 3 della L. 18 marzo 1989, n. 56, subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti;
- l’art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”;
- la titolarità della Scuola di Psicoterapia Integrata s.r.l. “SPI” è stata riconosciuta dal MIUR, per la sede operativa di Seveso, via Longoni 10, con decreto Miur n 1030 del 23 maggio 2016; per la sede operativa di Bergamo, via Camozzi 111, con decreto MIUR n 1884 del 10 novembre 2023; per la sede operativa di Milano, via A. Costa 11, con decreto MIUR n 27114 del 6 ottobre 2020.

In ordine a quanto sopra, si rileva che a livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerato infine l’interesse dell’Azienda di collaborare nella formazione di specialisti in psicoterapia, si propone la stipula della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di stipulare la convenzione con la Scuola di Psicoterapia Integrata s.r.l. “SPI”, con sede legale e operativa a Bergamo in via G. Camozzi 111, e sedi operative anche a Seveso e Milano, per lo svolgimento di tirocini di formazione specialistica in psicoterapia, di cui all’allegato testo, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di incaricare l'U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(per il dr. Alberto Rigo – dr.ssa Sara Mondino)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Peter Assembergs)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---

# CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

## TRA

**La Scuola Psicoterapia Integrata (SPI) SRL, cod. MIUR 322**, con sede legale in via G. Camozzi 111, Bergamo CAP 24121 – cod. Fiscale e P.IVA 04310450160, il suo legale rappresentante è il Dott. Luca Pievani nato ad Alzano Lombardo il 20 maggio 1974, con C.F. PVNLCU74E20A246H.  
Sedi Operative: Seveso, via Longoni 10, con decreto n 1030 del 23 maggio 2016; Bergamo, via Camozzi 111, con decreto n 1884 del 10 novembre 2023; Milano, via A. Costa 11, con decreto n 27114 del 6 ottobre 2020;

## E

**L' Azienda ULSS n.8 "Berica"** con sede legale in Viale F. Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza, Pec: [protocollo.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss8@pecveneto.it) C.F. e P.I. n. 02441500242, nella persona del Direttore Generale Dott. Peter Assembergs, nato in Svezia (EE) l'08/07/1961, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima, di seguito denominata, per brevità, anche "Soggetto/Azienda/Ente Ospitante".

## PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno centocinquanta (150) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i<sup>1</sup> prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgere annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

## LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### ART. 1

- L'Azienda ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti **nel numero massimo di 4 per anno di corso**, nei

---

<sup>1</sup> Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

#### **ART. 2**

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni)

#### **ART. 3**

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - a. il nominativo del tirocinante;
  - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
  - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
  - d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

#### **ART. 4**

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
  1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  4. garantire la riservatezza sulle informazioni e sui dati trattati o dei quali comunque siano venuti a conoscenza in occasione del tirocinio ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D.lgs. 101/2018 e dal regolamento UE 2016/679 in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, con particolare riguardo ai dati sensibili.

#### **ART. 5**

- La Scuola Psicoterapia Integrata s.r.l. assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

#### **ART. 6**

La Convenzione avrà validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e potrà essere rinnovata, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

#### **ART. 7**

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

### **ART. 8**

- La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 all. A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72 n.642 e successive modificazioni ed integrazioni. L'imposta di bollo verrà assolta dalla Scuola.
- La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.D. n. 131/1986.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Rappresentante legale  
Scuola Psicoterapia Integrata s.r.l.  
Dr. Luca Pievani

Direttore Generale  
Azienda ULSS 8 Berica  
Dott. Peter Assembergs